

Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di verifica dei requisiti in capo agli affidatari con riferimento alle procedure finalizzate all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo **pari o superiore ad euro 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea** da parte del "Commissario Straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel Porto di Livorno", di cui al DPCM 16 aprile 2021 (d'ora in avanti, per brevità, Commissario Straordinario).

2. Il Commissario Straordinario è censito sul portale telematico IPA come ente autonomo e si avvale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d'ora in avanti, per brevità, AdSP) come stazione appaltante.

3. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli Allegati dal n. 1 al n. 8. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono svolte in conformità agli Schemi – tipo di cui ai suddetti Allegati.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto, nei limiti ed alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a) e b) D.lgs. 36/2023, senza una procedura di gara, nel quale la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante su proposta del RUP;

b) «procedure negoziate», le procedure di affidamento di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50, comma 1, lettere c), d), e) D.lgs. 36/2023 in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

c) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto, con le modalità di cui all'art. 18, comma 1 D.lgs. 36/2023, tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

d) «contraente uscente», l'operatore economico affidatario di un precedente affidamento sottosoglia, nei termini specificati al successivo art. 3, comma 2 Regolamento. Oltre agli aggiudicatari di affidamenti selezionati mediante procedure aperte sono altresì esclusi dalla definizione di "contraente uscente" i soggetti selezionati sulla base di manifestazioni di interesse nelle quali l'invito a presentare offerta è stato inviato a tutti i concorrenti senza la preventiva indicazione di un numero minimo di soggetti da invitare.

Art. 2 Principi.

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l'esperimento di procedure di affidamento con modalità semplificate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1-3 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice").
2. Il presente Regolamento è finalizzato altresì a rendere effettiva l'applicazione dei principi di concorrenza tra gli operatori (con specifico riferimento alla rotazione degli affidamenti, declinato nel successivo art.3), di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel citato Codice, ed a ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 3 Rotazione degli affidamenti

1. Il Commissario Straordinario è tenuto al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Questo principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi, ovvero quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
3. Non si applica invece nel caso in cui non ricorrano le ipotesi declinate nel precedente comma, ovvero quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, o ancora quando l'affidamento sia stato disposto all'esito di procedura aperta.
4. Il Commissario Straordinario, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, si dota di apposito strumento informatico per il monitoraggio degli affidamenti di cui trattasi. Con riferimento agli affidamenti di forniture e servizi, per l'individuazione della categoria merceologica si farà riferimento al Sistema di Classificazione Unico per gli appalti pubblici (c.d. CPV) approvato con REG.(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, adottando il livello del CPV corrispondente alla classe, ossia quello indicato dalle prime quattro cifre del codice stesso (XXXX0000-Y).
5. Ai sensi dell'articolo 49, commi 4, 5 e 6, il principio di rotazione si applica a ciascuna delle seguenti fasce di valore economico del contratto, come definite dall'articolo 14, comma 3, del Codice:
 - a) valore economico del contratto pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00;

- b) valore economico del contratto pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000,00 euro per lavori o ad euro 140.000,00 per servizi e forniture;
- c) valore economico del contratto pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000,00 euro per lavori (rotazione degli inviti e degli affidamenti);
- d) valore economico del contratto pari o superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, commi 1,2 e 3 del Codice per lavori (rotazione degli inviti e degli affidamenti);
- e) valore economico del contratto pari o superiore ad euro 140.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, commi 1,2 e 3 del Codice per servizi e forniture (rotazione degli inviti e degli affidamenti);
6. Con riferimento alle modalità di affidamento e il numero degli inviti si rinvia a quanto previsto all'art. 50 del Codice e ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applicherà con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice.

Art. 3 bis Eccezioni all'applicazione del principio di rotazione

1. Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto solo in casi motivati dalla sussistenza di precisi requisiti che devono essere concorrenti e non alternativi tra loro: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto (ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice).
2. Si può derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000,00 (ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice).
3. Il principio di rotazione non si applica peraltro nei casi già disciplinati ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento.
4. Le Richieste di Offerta esperite sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - d'ora in avanti, per brevità, anche MePa), aperte a tutti gli operatori economici (con assegnazione di un tempo minimo necessario per nuove abilitazioni) sono da considerarsi aperte e, come tali, costituiscono eccezioni in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione.

Art. 4 Obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri sistemi telematici di acquisto per gli affidamenti di servizi e di forniture.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,

dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159, il è tenuta, in quanto soggetto rientrante nel novero delle “altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

2. Fermo restando l’obbligo di cui al punto precedente, il Commissario Straordinario ricorre prioritariamente, a seconda della tipologia di affidamento, alle convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., al MePa e alla piattaforma telematica di acquisto denominata Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (d’ora in avanti, per brevità, anche START).

Art. 5 Procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione.

1. Per gli affidamenti di contratti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00, si procede con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del Codice, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Ai sensi dell’art. 15 del Codice, la Stazione appaltante procede alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (d’ora in avanti, per brevità, anche RUP) con Ordinanza del Commissario/Sub Commissario secondo lo schema di cui all’**Allegato n. 2**.

3. L’Ordinanza di affidamento deve essere redatta, a valle della sequenza indicata nell’**Allegato n. 1** “Schema procedura affidamento diretto” salvo scostamenti motivati, utilizzando lo schema di cui all’**Allegato n. 6** e deve individuare, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Codice, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

4. Per la Richiesta di offerta, la Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni per la partecipazione da parte degli Operatori economici devono essere utilizzati i modelli di cui agli **Allegati n. 3, n. 4 e n. 5**.

Art. 6 Controllo dei requisiti degli operatori economici per affidamenti diretti.

1. Nelle procedure di affidamento diretto di **importo inferiore ad euro 40.000,00**, gli operatori economici attestano con dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

2. Con riferimento agli affidamenti di cui al comma 1, ciascuna macro-area operativa della Struttura Commissariale verifica le dichiarazioni rese dagli affidatari sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento (come riepilogati nella Allegato n. 7 "Controlli") su un campione costituito da un numero pari al 20% degli affidamenti della macro-area medesima. A tal fine, semestralmente, ciascuna macro-area operativa provvederà ad eseguire un sorteggio tra i soggetti affidatari nel semestre di riferimento (il primo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento). Il sorteggio eseguito e le verifiche ad esso relative dovranno essere appositamente conservati.

Il sorteggio è effettuato nell'ambito di ciascuna macro-area operativa dal Dirigente competente o suo delegato tra affidatari dei contratti di propria competenza, alla presenza di un funzionario che verbalizza le operazioni di sorteggio. Gli esiti delle operazioni del sorteggio vengono comunicati ai RUP interessati per gli adempimenti consequenziali.

Qualora dal controllo vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, il RUP designato nell'ambito del singolo procedimento inviterà il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni rese. Mentre in caso di dichiarazioni mendaci saranno assunte le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo.

3. In relazione alle procedure di affidamento diretto di lavori di **importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00 per i lavori, o ad euro 140.000,00 per le forniture e i servizi** ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, il RUP, avvalendosi del personale interno delle macro-aree operative competenti, prima di procedere all'affidamento, effettua le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico sulla sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione di cui al Codice tramite il FVOE come riepilogati nell'Allegato n. 7 "Controlli".

4. Si potrà comunque procedere all'affidamento ed all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 D.lgs. 36/2023 nei casi in cui l'operatore economico prescelto risulti affidatario di Convenzioni o Accordi Quadro CONSIP, fatto salvo l'esito negativo dei controlli di cui al comma successivo del presente articolo.

5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di sei mesi decorrenti dall'adozione dell'Ordinanza (art. 52 comma 2 del Codice). L'Ordinanza di affidamento deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione

definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 5% per cento del valore del contratto.

6. Il RUP, avvalendosi del personale della macro-area operativa competente, prima di procedere ad autorizzare il pagamento della prestazione, verifica la regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico.

Art. 7 Procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 per lavori e ad euro 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) d) ed e) del Codice.

1. L'affidamento di **lavori** di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato.

2. L'affidamento di **lavori** di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato.

In ossequio agli obiettivi di semplificazione ed accelerazione, si precisa che l'utilizzo della procedura aperta di cui all'art. 71 e ss. del Codice resta consentito, in questa fascia di importo, senza necessità di motivazione.

3. L'affidamento di **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato.

4. Le **indagini di mercato** di cui ai commi precedenti devono essere svolte con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 8 Indagine di mercato e consultazione operatori economici – Manifestazione di interesse.

1. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata, svolta ricorrendo ad un'indagine di mercato, quest'ultima viene avviata mediante pubblicazione di un avviso a firma del RUP sul sito istituzionale del Commissario Straordinario e sulla piattaforma telematica START, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.

La pubblicazione dell'avviso deve avvenire anche sul sito istituzionale ANAC, come previsto dall'Allegato II, articolo 2, comma 2, del Codice.

2. Tale fase non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato, il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato, redatto a cura del personale della macro-area operativa competente dovrà indicare almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.

4. Se il numero degli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello previsto nell'avviso, il Commissario Straordinario procede all'individuazione degli operatori economici sulla base di un criterio cronologico o, in alternativa, in base ad altri criteri oggettivi individuati dal RUP. In ogni caso il criterio prescelto dovrà essere esplicitamente indicato nell'avviso, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

5. Gli operatori economici selezionati ricevono la lettera di invito di cui al successivo articolo 9 sempre a mezzo della piattaforma telematica START.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 4 del Codice, si può procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso.

Art. 9 Contenuto della lettera di invito.

1. La lettera di invito, redatta a cura della macro-area operativa competente, sarà inviata contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati e dovrà contenere almeno i seguenti elementi, come da indicazioni del RUP:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali di cui all'articolo 94 del codice, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- c) le modalità ed il termine di presentazione dell'offerta nonché il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50 comma 4 del codice;
- f) nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) la disciplina specifica del subappalto;
- h) (se strettamente indispensabile) il sopralluogo;
- i) la misura delle penali;
- l) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- m) le garanzie richieste;
- n) il nominativo del RUP;
- o) la disciplina dell'eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 54 del Codice;
- p) il capitolato tecnico con relativi allegati;
- q) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta;
- r) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

2. Nel caso di aggiudicazione col criterio del minor prezzo, il termine di scadenza della presentazione delle offerte è di sette giorni dalla trasmissione della lettera di invito, salve riduzioni fino ad un minimo di dieci giorni o maggiorazioni fino ad un massimo di venti giorni, per motivate ragioni da specificarsi nell'Ordinanza di approvazione della lettera di invito.

3. Qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto, tutta la documentazione tecnica, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e gli altri modelli utilizzabili per rendere le dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione devono essere resi disponibili agli operatori economici invitati.

Art. 10 Gestione della procedura negoziata.

1. Per la redazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, della successiva Lettera di invito, per la gestione della procedura sulla piattaforma telematica e delle successive fasi di gara, ivi compresi i controlli di legge sull'aggiudicatario, e per gli adempimenti connessi agli oneri di pubblicità legale e trasparenza, il RUP si avvale del personale della macro-area operativa competente, secondo la sequenza indicata nell'**allegato n. 8**.

Art. 11 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, dopo la trasmissione e la registrazione da parte della Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Commissario Straordinario ed entrerà in vigore il giorno successivo a quest'ultima pubblicazione.

Visto:

Il Sub Commissario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLEGATI:

ALLEGATO N. 1: SCHEMA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO;

ALLEGATO N. 2: SCHEMA – TIPO ORDINANZA DI NOMINA RUP;

ALLEGATO N. 3: SCHEMA-TIPO RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO;

ALLEGATO N. 4: DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE (AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE);

ALLEGATO N. 5: DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE (AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA);

ALLEGATO 6: SCHEMA – TIPO DI ORDINANZA DI AFFIDAMENTO DIRETTO;

ALLEGATO N. 7: CONTROLLI;

ALLEGATO N. 8: SCHEMA PROCEDURA NEGOZIATA.